

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Integrazione L.R. 17.7.79, n.42 'Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale'".

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Integrazione L.R. 17.7.79, n.42 'Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale'".

Il Consiglio regionale ha riesaminato  
la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale regionale destinato con provvedimento formale alle segreterie particolari, costituite ai sensi degli articoli 9, 21 e 23 della L.R. 25/3/1974, n.18, ed alle Segreterie dei Gruppi consiliari é dovuta la indennità di missione e il rimborso delle spese, sulla base della normativa regionale vigente, per i primi 240 giorni, quando il servizio viene prestato fuori dalla sede abituale di servizio e di residenza.

2. Trascorso tale periodo, il personale potrà continuare a prestare la propria attività presso le segreterie particolari e dei Gruppi consiliari, senza ulteriore onere a carico della Regione.

*Consiglio Regionale*  
*della Puglia*

---

Art. 2

1. Al segretario particolare dipendente da Ente pubblico operante nell'ambito regionale é concessa la indennità di missione ed il rimborso delle spese per la durata dell'incarico, sempreché si trovi nelle condizioni di cui all'art.1.

Art. 3

1. La spesa riveniente dall'applicazione della presente legge sarà imputata sul Cap.0003060 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (dott. Vito Mariella - avv. Giorgio Bortone)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)

---

E' estratto del verbale della seduta dell'1.12.1987 ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (dott. Vito Mariella - avv. Giorgio Bortone)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)

---